



COMUNE DI CALCINAIA
Provincia di Pisa

ORDINANZA N. 54 / 2020

Oggetto :

ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE AI SENSI DELL'ART.50
TUEL: DISPOSIZIONI URGENTI PER IL CONTRASTO E IL
CONTENIMENTO DEL DIFFONDERSI DEL VIRUS COVID-19;
ADOZIONE DI MISURE ECCEZIONALI IN MATERIA DI CHIUSURA AL
PUBBLICO DEI CIMITERI COMUNALI

IL SINDACO

CONSIDERATO che l'Organizzazione mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'articolo 3;

VISTO, in particolare, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 9 marzo 2020, avente ad oggetto: "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

CONSIDERATO l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sia sul territorio nazionale sia all'interno del nostro territorio;

DATO ATTO che nel DPCM 9 marzo 2020 che estende le misure del DPCM 8 marzo 2020 a tutto il territorio nazionale, si dispongono le seguenti misure di prevenzione di carattere generale: "di evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori comunali, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute";

TENUTO CONTO che lo stesso DPCM pone come obiettivo di carattere generale evitare il formarsi di assembramenti di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico;

CONSIDERATO CHE, in relazione alle specifiche funzioni e attività del Comune di Calcinaia e allo specifico stato di evoluzione del contagio, si ritiene indispensabile adottare misure coerenti con

la impostazione e gli obiettivi del DPCM citato, nel rispetto del limite posto dall'articolo 35, del d.l. 2 marzo 2020, n. 9.

DATO ATTO che ogni Amministrazione, sulla base delle valutazioni di ogni specifica situazione, può stabilire modalità organizzative di riduzione dell'afflusso e dello stazionamento di utenti, fino ad arrivare alla sospensione di servizi e attività che valuta differibili;

RAVVISATA l'esigenza di porre in essere qualsiasi tipo di accorgimento a tutela della salute pubblica sul territorio comunale;

RITENUTO, quindi, di disporre, la chiusura al pubblico dei cimiteri comunali, sino al giorno 3 aprile incluso, garantendo, comunque, la erogazione dei servizi di ricevimento, inumazione, tumulazione delle salme, e ammettendo la presenza per l'estremo saluto di un numero massimo di quattro persone.

DATO ATTO CHE, per le stesse motivazioni, si ritiene di sospendere, all'interno dei cimiteri comunali, ogni attività connessa ai servizi cimiteriali di iniziativa privata.

DATO ATTO CHE, qualora venga disposta la proroga dall'organo di governo della data 3 aprile, la stessa si intende differita al giorno di nuova scadenza.

VISTO il comma 4, dell'art. 50, del D. Lgs, 18 agosto 2000, n. 267.

ORDINA

-la chiusura al pubblico dei cimiteri comunali, sino al giorno 3 aprile incluso, garantendo, comunque, l'erogazione dei servizi di ricevimento, inumazione, tumulazione delle salme, e ammettendo la presenza per l'estremo saluto di un numero massimo di quattro persone;

-la sospensione, all'interno dei cimiteri comunali, di ogni attività connessa ai servizi cimiteriali di iniziativa privata;

-di garantire la disponibilità della camera mortuaria dei cimiteri comunali per il ricevimento e la custodia temporanea di feretri.

DISPONE

l'immediata esecutività della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio nonché la più ampia diffusione mediante sito internet comunale, comunicati stampa e ogni altro mezzo a disposizione;

DISPONE ALTRESI'

che la presente ordinanza sia trasmessa:

- Albo Pretorio e sito internet del Comune di Calcinaia;
- Ufficio Stampa del Comune di Calcinaia;
- all'Ufficio Segreteria per l'inoltro alla Prefettura di Pisa;
- Alla Stazione Carabinieri di Calcinaia;
- Alla Polizia Locale dell'Unione Valdera;

- alla Cooperativa Barbara B, gestore dei cimiteri.

AVVERTE

che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. Toscana entro 60gg., oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120gg.

Calcinaia, 24/03/2020

Il sindaco
Alderigi Cristiano / ArubaPEC S.p.A.